

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 362/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 362/02	Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ⁽¹⁾	2
2000/C 362/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2181 — RWE/Thames Water) ⁽¹⁾	6
2000/C 362/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1832 — Ahold/ICA Förbundet/Canica) ⁽¹⁾	6
2000/C 362/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2125 — Hypo Vereinsbank/Bank Austria) ⁽¹⁾	7
2000/C 362/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2140 — Bawag/PSK) ⁽¹⁾	7
2000/C 362/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2252 — Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2000/C 362/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	9
2000/C 362/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	10

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

Banca centrale europea

2000/C 362/10	Accordo del 14 settembre 2000 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria	11
2000/C 362/11	Parere della Banca centrale europea del 24 novembre 2000 su richiesta della Commissione delle Comunità europee concernente due progetti di regolamento (CE) della Commissione relativi a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (CON/00/27)	12
2000/C 362/12	Parere della Banca centrale europea del 5 dicembre 2000 su richiesta della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (CON/00/30)	13

II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

2000/C 362/13	Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità	15
---------------	--	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 dicembre 2000***(2000/C 362/01)*

1 euro	=	7,4557	corone danesi
	=	340,75	dracme greche
	=	8,5820	corone svedesi
	=	0,6088	sterline inglesi
	=	0,8984	dollari USA
	=	1,362	dollari canadesi
	=	100,93	yen giapponesi
	=	1,5086	franchi svizzeri
	=	8,14	corone norvegesi
	=	77,5	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,6459	dollari australiani
	=	2,0956	dollari neozelandesi
	=	6,9345	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione ⁽¹⁾

(2000/C 362/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 348 del 5 dicembre 2000, pagina 2

Pubblicazione dei titoli e dei riferimenti alle norme armonizzate europee nell'ambito delle direttive

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
CEN	EN 378-2	Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Requisiti di sicurezza ed ambientali — Parte 2: Progettazione, costruzione, prove, marcatura e documentazione	2000
CEN	EN 378-3	Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Requisiti di sicurezza ed ambientali — Parte 3: Installazione sul sito e protezione del personale	2000
CEN	EN 378-4	Impianti di refrigerazione e pompe di calore — Requisiti di sicurezza ed ambientali — Parte 4: Esercizio, manutenzione, riparazione e riutilizzo	2000
CEN	EN 1252-1	Recipienti criogenici — Materiali — Parte 1: Requisiti di tenacità per le temperature minori di -80 °C	1998
CEN	EN 1289	Controllo non distruttivo delle saldature — Controllo delle saldature mediante liquidi penetranti — Livelli di accettazione	1998
CEN	EN 1291	Controllo non distruttivo delle saldature — Controllo magnetoscopico delle saldature — Livelli di accettazione	1998
CEN	EN 1713	Controllo non distruttivo delle saldature — Controllo mediante ultrasuoni — Caratterizzazione delle imperfezioni nelle saldature	1998

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 1982	Rame e leghe di rame — Lingotti e getti	1998
CEN	EN 1984	Valvole industriali — Valvole a saracinesca in acciaio	2000
CEN	EN ISO 9606-5	Prove di qualificazione dei saldatori — Saldatura per fusione — Parte 5: Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio (ISO 9606-5:2000)	2000

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-1	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 1: Prescrizioni generali	2000
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-2	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 2: Acciai non legati e legati con caratteristiche specificate a temperatura elevata	1992
-----	------------	---	------

⁽¹⁾ GU 265 del 27.9.1997, pag. 110.

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
---------	-------------	--------------------------------	------------------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-3	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 3: Acciai a grano fine normalizzati idonei alla saldatura	1992
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-4	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 4: Acciai legati al nichel con caratteristiche specificate a bassa temperatura	1994
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-5	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 5: Acciai a grano fine ottenuti mediante lavorazione termomeccanica idonei alla saldatura	1996
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-6	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 6: Acciai a grano fine bonificati idonei alla saldatura	1996
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10028-7	Prodotti piani di acciai per recipienti a pressione — Parte 7: Acciai inossidabili	2000
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10213-1	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Parte 1: Generalità	1995
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10213-2	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Parte 2: Qualità di acciaio per impiego a temperatura ambiente e ad elevate temperature	1995
-----	------------	--	------

OEN (*)	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
---------	-------------	--------------------------------	------------------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10213-3	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Parte 3: Qualità di acciaio per impiego a basse temperature	1995
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10213-4	Condizioni tecniche di fornitura dei getti di acciaio per impieghi sotto pressione — Parte 4: Qualità di acciaio austenitici ed austeno ferritici	1995
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10222-1	Forgiati in acciaio per apparecchi a pressione — Parte 1: Requisiti generali per fucinature libere	1998
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10222-2	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 2: Acciai ferritici e martensitici con caratteristiche specificate per temperature elevate	1999
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10222-3	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 3: Acciai al nichel con caratteristiche specifiche per basse temperature	1998
-----	------------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10222-4	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 4: Acciai saldabili a grano fine con limite di elasticità elevato	1998
-----	------------	--	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10222-5	Fucinati di acciaio per apparecchi a pressione — Parte 5: Acciai inossidabili martensitici, austenitici e austenitici-ferritici	1999
-----	------------	---	------

OEN ⁽¹⁾	Riferimento	Titolo della norma armonizzata	Anno di ratifica
--------------------	-------------	--------------------------------	------------------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 10269	Acciai e leghe di nichel per elementi di fissaggio con proprietà specifiche a elevate e/o basse temperature	1999
-----	----------	---	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 12420	Rame e leghe di rame — Forgiati	1999
-----	----------	---------------------------------	------

Per la seguente norma di riferimento armonizzata per materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati nella norma e non implica l'adeguatezza del materiale ad un'attrezzatura specifica. Pertanto, i dati tecnici indicati nella norma per materiali devono essere valutati in rapporto ai requisiti di progettazione dell'attrezzatura specifica per verificare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla direttiva sulle attrezzature a pressione.

CEN	EN 12451	Rame e leghe di rame — Tubi senza saldatura per scambiatori di calore	1999
-----	----------	---	------

⁽¹⁾ OEN (Organismi europei di normalizzazione):

- CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (www.cenorm.be);
- Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (www.cenelec.be);
- ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel. (33-4) 92 94 42 12, fax (33-4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

AVVERTIMENTO:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura ⁽¹⁾ in allegato alla direttiva 98/34/CE del Consiglio ⁽²⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE della Commissione ⁽³⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Altre norme armonizzate per le attrezzature a pressione sono state pubblicate in edizioni precedenti della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server Europa, al seguente indirizzo:

<http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/equippre.html>

⁽¹⁾ <http://www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members.htm>

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU C 227 del 10.8.1999, pag. 14.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2181 — RWE/Thames Water)**

(2000/C 362/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 27 ottobre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M2181. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.1832 — Ahold/ICA Förbundet/Canica)**

(2000/C 362/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 6 aprile 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1832. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2125 — Hypo Vereinsbank/Bank Austria)**

(2000/C 362/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 14 novembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2125. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.2140 — Bawag/PSK)**

(2000/C 362/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 7 novembre 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CDE» della base dati Celex, documento n. 300M2140. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/A/4-B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 424 55; fax: (352) 2929 427 63

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.2252 — Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2000/C 362/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 dicembre 2000 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Kuoni Travel Holding AG («Kuoni»), con sede in Svizzera, TRX Inc. («TRX»), controllata dal gruppo olandese BCD e dalla società britannica Hogg Robinson plc («Hogg Robinson»), e e-TRX Ltd, controllata da TRX e da Hogg Robinsons, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune, mediante acquisto di quote o azioni, di TRX Central Europe AG («TRX Central Europe»), una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Kuoni: operatore turistico;
- TRX: servizi prestati on line all'industria turistica on line negli Stati Uniti;
- e-TRX: servizi prestati on line all'industria turistica on line nel Regno Unito;
- TRX Central Europe: servizi prestati on line all'industria turistica on line in Svizzera e Germania.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.2252 — Kuoni/TRX/e-TRX/TRX Central Europe JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 362/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 17.10.2000**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 668/99**Titolo:** «Aiuto all'impiego di fonti di energia rinnovabili»**Obiettivo:** Produzione ed impiego più efficienti di energia e risparmio energetico**Fondamento giuridico:** Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien**Stanziamiento:** 100 milioni di EUR (200 milioni di DEM) all'anno di cui 50 milioni di EUR (100 milioni di DEM) all'anno per le società**Intensità o importo dell'aiuto:** 20 %-30 %**Durata:** Fino al 31.12.2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 18.10.2000**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 183/2000**Titolo:** Programma di R&S per il finanziamento di progetti finalizzati alla raccolta di informazioni sui trasporti e sul traffico («Subsidieregeling Kennisprojecten Verkeer en Vervoer»)**Obiettivo:** Promuovere l'attività di R&S in merito a traffico e trasporti, incoraggiando progetti di cooperazione in materia di R&S fra infrastrutture delle conoscenze e imprese**Fondamento giuridico:** De begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Kaderwet subsidies verkeer en waterstaat**Stanziamiento:** L'aiuto è previsto per un periodo di quattro anni (dal 1999 al 2002). Lo stanziamento totale previsto è di 62,25 milioni di NLG**Intensità o importo dell'aiuto:**

- Sviluppo precompetitivo: 25 %
- 50 % per studi di fattibilità relativi a progetti di sviluppo precompetitivo
- Attività di ricerca industriale: 50 %
- 75 % per studi di fattibilità relativi ad attività di ricerca industriale
- Ricerca fondamentale/strategica: 100 % dei costi ammissibili

Le percentuali indicate possono essere maggiorate di 10 punti percentuali se la ricerca è effettuata da PMI. In tal caso, o nel caso di cumulo con aiuti previsti da altri programmi europei, le percentuali di finanziamento complessivo sono le seguenti: 75 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e 50 % dei costi ammissibili per progetti di sviluppo precompetitivo

Durata: 1999-2002**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 31.10.2000**Stato membro:** Germania (Baviera)**N. dell'aiuto:** N 482/2000**Titolo:** Aiuto di Stato destinato a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore della tecnologia medica — «Leitprojekte Medizintechnik»**Obiettivo:** Aiuto di Stato destinato a promuovere la ricerca fondamentale e industriale nonché le attività di sviluppo precompetitivo**Fondamento giuridico:** Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern**Stanziamiento:** 6 902 440,4 EUR (13,5 milioni di DEM)**Intensità o importo dell'aiuto:**

Progetti individuali:

Ricerca fondamentale: 100 %

Ricerca industriale: 50 % + 10 % per le PMI

attività di sviluppo precompetitivo: 25 % + 10 % per PMI

Progetti comuni: intensità massima di aiuto: 50 %

Durata: Fino al 31 dicembre 2003**Altre informazioni:** Le autorità tedesche si sono impegnate a fornire relazioni annuali sull'applicazione del regime comprendenti anche una valutazione dell'effetto incentivante dell'aiuto concesso alle grandi imprese

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2000/C 362/09)

Data di adozione della decisione: 18.10.2000**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** NN 85/2000 (ex N 261/2000)**Titolo:** Modifica dell'aiuto di Stato N 20/99**Obiettivo:** Offrire una compensazione ai suinicoltori che cessano l'attività**Fondamento giuridico:**

Kaderwet LNV-subsidies

Wet herstructurering varkenshouderij

Stanziamiento: 30 milioni di NLG**Intensità o importo dell'aiuto:** 95,74 NLG per unità suino nella zona di concentrazione Sud, 50,50 NLG per unità suino nella zona di concentrazione Est e 43,84 NLG per unità suino nel resto dei Paesi Bassi**Durata:** Sino al 29 dicembre 1999

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 31.10.2000**Stato membro:** Italia (Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto)**N. dell'aiuto:** N 439/2000**Titolo:** Aiuti nel settore agricolo e agroalimentare**Obiettivo:** Sostenere l'attività agricola e agroalimentare nelle provincie del Veneto per il 2000**Fondamento giuridico:** Diverse delibere delle Camere di commercio provinciali**Stanziamiento:** Indeterminato**Intensità o importo dell'aiuto:** In funzione del tipo di misura**Durata:** Una tantum

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

BANCA CENTRALE EUROPEA

ACCORDO

del 14 settembre 2000

tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 1° settembre 1998 che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'Unione economica e monetaria

(2000/C 362/10)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA (DI SEGUITO DENOMINATA «BCE» E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO» E «STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),

(5) È necessario pertanto modificare l'accordo tra le banche centrali sull'ERM II al fine di tenere conto dell'abrogazione della deroga della Repubblica ellenica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

considerando quanto segue:

Articolo 1

Modifica all'Accordo tra le banche centrali sull'ERM II

(1) Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito denominata «Risoluzione») ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito denominato «ERM II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il 1° gennaio 1999.

1.1. L'adesione della Banca di Grecia all'accordo tra le banche centrali sull'ERM II cessa con effetto dal 1° gennaio 2001.

(2) Ai sensi della risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.

1.2. L'allegato 2 dell'accordo tra le banche centrali sull'ERM II è modificato come segue: la menzione relativa alla Banca di Grecia è cancellata nella colonna dal titolo «Banche centrali aderenti al presente accordo» ed è inserita nella colonna recante i limiti massimi pari a zero, dal titolo «BCN appartenenti all'area dell'euro».

(3) La Repubblica ellenica ha partecipato sin dall'inizio all'ERM II, quale Stato membro con deroga, e che la Banca di Grecia aderisce all'accordo del 1° settembre 1998 tra la BCE e le BCN non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative degli AEC II⁽¹⁾ (di seguito denominato «Accordo tra le banche centrali sull'ERM II»).

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1. Il presente accordo modifica l'accordo tra le banche centrali sull'ERM II con effetto dal 1° gennaio 2001.

(4) La decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato, abolisce la deroga della Repubblica ellenica⁽²⁾. L'euro è la valuta della Repubblica ellenica dal 1° gennaio 2001 e la Banca di Grecia cessa di aderire all'accordo tra le banche centrali sull'ERM II con effetto da tale data.

2.2. Il presente accordo è redatto in versione autentica, nelle lingue inglese, francese e tedesca. Una copia conforme all'originale in ciascuna di tali lingue è inviata ad ogni banca centrale dalla BCE, che è tenuta a custodire gli originali. Il presente accordo è tradotto in tutte le altre lingue ufficiali della Comunità e pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU C 345 del 13.11.1998, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 24 novembre 2000**

su richiesta della Commissione delle Comunità europee concernente due progetti di regolamento (CE) della Commissione relativi a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/00/27)

(2000/C 362/11)

1. In data 19 ottobre 2000, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere su due progetti di regolamento (CE) per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo e riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).
2. La BCE è competente ad esprimere un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. In conformità all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal consiglio direttivo della BCE.

I. Progetto di regolamento sulle norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo

3. Scopo del progetto di regolamento è stabilire norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo nell'IPCA. Le riduzioni temporanee di prezzo, quali le svendite estive e invernali, possono avere un impatto significativo sul risultato dell'indice nel periodo interessato e le differenze nel loro trattamento possono incidere sulla comparabilità degli IPCA.
4. Il progetto di regolamento definisce le condizioni alle quali le riduzioni di prezzo vanno indicate nell'IPCA (acquisto di un bene individuale, non discriminatorie, note e disponibili al momento dell'acquisto, cfr. articolo 2). Esso definisce altresì le condizioni alle quali l'attuazione del regolamento porta alla revisione di dati precedenti (tasso di variazione annuo di più di un decimo di punto percentuale; cfr. articolo 6, paragrafo 1). La BCE condivide le proposte.
5. Il progetto di regolamento non specifica se le riduzioni di prezzo debbano intercorrere in un intervallo minimo di tempo per essere prese in considerazione nel computo dell'IPCA. La BCE chiede con urgenza ad Eurostat di assicurare una attuazione del tutto comparabile delle disposizioni sulle riduzioni di prezzo.
6. La BCE esprime il proprio compiacimento per il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo il quale verranno adottate in futuro disposizioni generali riguardanti le revisioni degli IPCA.

II. Progetto di regolamento sul calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'IPCA

7. Scopo del progetto di regolamento è armonizzare il calendario dell'introduzione dei prezzi nell'IPCA. Ciò è particolarmente importante quando vi è un intervallo di tempo tra il momento dell'acquisto e quello del pagamento, della consegna e del consumo.

8. Relativamente ai beni, il progetto di regolamento dispone che i prezzi siano inseriti nell'IPCA per il mese in cui sono osservati e i beni possono essere acquistati dai consumatori indipendentemente dal momento del pagamento, della consegna o del consumo. La BCE condivide la proposta.
 9. Relativamente ai servizi, il progetto di regolamento dispone che i prezzi siano inseriti nell'IPCA per il mese in cui può cominciare il consumo del servizio. Ciò può avvenire dopo il momento in cui il prezzo (variazione di prezzo) è annunciato dal fornitore o concordato tra il fornitore e il consumatore in una transazione e, sotto il profilo concettuale, non è del tutto coerente con il trattamento proposto per i beni. Tuttavia, in pratica, ciò può dare risultati più trasparenti e comprensibili rispetto alle opzioni alternative. La norma proposta è peraltro conforme alla prassi invalsa nella maggior parte degli Stati membri. La BCE può pertanto accettare la proposta.
 10. Il presente parere della BCE sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- Fatto a Francoforte sul Meno, 24 novembre 2000.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2000

su richiesta della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(CON/00/30)

(2000/C 362/12)

1. Il 4 dicembre 2000 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di modifica dell'articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»).
2. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 48 del trattato sull'Unione europea; tale proposta è infatti presentata a una conferenza intergovernativa, al fine di stabilire le modifiche da apportare ai trattati su cui è fondata l'Unione europea ed intende introdurre modifiche istituzionali nel settore monetario. In conformità dell'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.
3. La proposta di regolamento intende consentire al Consiglio dell'Unione europea, riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo e per decisione unanime, di modificare in futuro, attraverso una procedura semplificata piuttosto che convocando una conferenza intergovernativa plenaria, le disposizioni dello statuto riguardanti le norme generali di voto nel Consiglio direttivo della BCE.
4. La BCE nota che, in base alla proposta, sia la BCE sia la Commissione godrebbero del diritto di iniziativa per avviare una procedura semplificata volta a modificare il summenzionato articolo dello statuto, anche se tali modifiche potrebbero comportare cambiamenti delle norme istituzionali fondamentali della BCE.

5. La BCE desidera sottolineare che il principio costituzionale fondamentale per la conduzione della politica monetaria della BCE è «un membro, un voto». La BCE accoglie con favore l'intento di non mutare, per quel che riguarda i membri con diritto di voto, tale principio costituzionale fondamentale attraverso la procedura di modifica proposta. La BCE considera essenziale formalizzare tale intento in una specifica dichiarazione degli Stati membri da allegare al trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La BCE ritiene che le procedure di voto previste dagli articoli 10.3 e 11.3 dello statuto rimarranno invariate. Sarebbe opportuno rendere ciò esplicito nella summenzionata dichiarazione degli Stati membri da allegare al trattato che istituisce la Comunità europea.
7. Al fine di evitare la possibilità di apportare modifiche alla procedura semplificata, la BCE raccomanda di inserire il nuovo testo contenuto nella proposta alla fine dell'articolo 10 dello statuto, come un nuovo articolo 10.6, piuttosto che inserirlo alla fine dell'articolo 10.2.
8. La BCE propone di inserire nella proposta la frase seguente: «La raccomandazione della BCE di cui al presente articolo è presentata in conformità dell'articolo 41.2 dello statuto».
9. Inoltre, la BCE propone di sostituire l'ultima frase della proposta con la frase seguente: «Il Consiglio raccomanda l'adozione di queste modifiche da parte degli Stati membri. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali».
10. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2000.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

Iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia in vista dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità

(2000/C 362/13)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa della Repubblica francese e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Nel piano d'azione di Vienna si chiedeva che nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam si mettessero a punto misure di prevenzione della criminalità.
- (2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha concluso che occorre sviluppare le misure di prevenzione e lo scambio delle «migliori prassi» e rafforzare la rete composta dalle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, precisando che le priorità per tale cooperazione potrebbero essere innanzi tutto la criminalità giovanile, quella urbana e quella connessa alla droga. A tal fine, si auspica un esame della possibilità di un programma finanziato dalla Comunità.
- (3) Vari seminari e conferenze importanti sulla prevenzione della criminalità, specie quelli tenutisi a Stoccolma nel 1996, a Noordwijk nel 1997, a Londra nel 1998 e nell'Algarve nel 2000, hanno sollecitato l'istituzione, all'interno dell'Unione europea, di una rete che potenziasse la cooperazione in materia di prevenzione della criminalità. La conferenza ad alto livello svoltasi nell'Algarve ha altresì posto in risalto la necessità che l'approccio della prevenzione della criminalità sia pluridisciplinare e basato sul partenariato.
- (4) È necessario coinvolgere l'insieme della società nell'elaborazione di un partenariato tra autorità pubbliche nazionali, locali e regionali, organizzazioni non governative, settore privato e cittadini. Le cause della criminalità sono molteplici e dovrebbero perciò essere affrontate con misure adottate a vari livelli da gruppi diversi della società, in collaborazione con le parti attive, aventi esperienze e competenze diverse, ivi inclusa la società civile.
- (5) La maggior parte dei reati commessi contro i cittadini dell'Unione europea hanno luogo nelle zone urbane, per cui è necessario prendere in considerazione anche le politiche urbane connesse alla prevenzione della criminalità,

DECIDE:

Articolo 1

Tra gli Stati membri dell'Unione europea viene istituita una rete europea di prevenzione della criminalità, in appresso denominata «rete».

Essa dispone di un consiglio di amministrazione e di un segretariato generale.

Articolo 2

1. La rete è composta di punti di contatto designati dai singoli Stati membri.

I punti di contatto, in numero non superiore a tre per Stato membro, rappresentano, da un lato, le autorità nazionali competenti in materia di prevenzione della criminalità in tutti i suoi aspetti e, dall'altro, i ricercatori o docenti universitari specializzati in tale settore. Possono altresì essere rappresentati gli altri operatori sul campo, in particolare le organizzazioni non governative, le autorità locali e gli operatori del settore privato.

Anche la Commissione designa un punto di contatto. Un punto di contatto dell'Europol partecipa alla rete per gli aspetti che lo riguardano.

2. Ciascuno Stato membro si accerta che i suoi punti di contatto possiedano una conoscenza sufficiente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione per poter comunicare con i punti di contatto degli altri Stati membri.

Articolo 3

1. La rete contribuisce a sviluppare i vari aspetti della prevenzione della criminalità a livello di Unione e fornisce sostegno alle azioni di prevenzione della criminalità a livello locale e nazionale.

2. In particolare, la rete:

- a) rende conto ogni anno al Consiglio delle sue attività tramite le competenti strutture operative e indica i settori d'intervento prioritari del suo programma di lavoro per l'anno successivo. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo. Pur occupandosi di tutti i tipi di criminalità, la rete si impegnerà in particolare nel settore della delinquenza giovanile, della criminalità urbana e di quella connessa alla droga;

- b) si tiene a disposizione del Consiglio e della Commissione per assisterli, a loro richiesta, in merito a qualsiasi questione riguardante la prevenzione della criminalità e, in particolare, per integrare gli aspetti relativi alla prevenzione negli atti legislativi, nelle decisioni ed altri strumenti, nonché per aiutarli a individuare strategie di prevenzione efficaci, specie nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario di prevenzione della criminalità;
- c) facilita la cooperazione, i contatti e gli scambi d'informazioni e di esperienza tra gli Stati membri e tra organismi nazionali, nonché tra gli Stati membri e la Commissione, le altri componenti del consiglio e gli altri gruppi di esperti e reti specializzate nella prevenzione della criminalità;
- d) raccoglie e analizza le informazioni sulle azioni di prevenzione in corso, sulla loro valutazione e l'analisi delle «migliori prassi», nonché i dati esistenti sulla criminalità e la sua evoluzione negli Stati membri, allo scopo di contribuire alla riflessione sulle future decisioni a livello nazionale ed europeo. La rete assiste inoltre il Consiglio e gli Stati membri nel fornire le risposte ai questionari in materia di criminalità e relativa prevenzione;
- e) contribuisce a individuare e sviluppare i principali settori di ricerca, formazione e valutazione nel campo della prevenzione della criminalità;
- f) organizza conferenze, seminari, incontri e altre iniziative intese a far progredire e diffondere la riflessione su queste tematiche specifiche;
- g) organizza ogni anno l'assegnazione del premio europeo per la prevenzione della criminalità.

Articolo 4

Per raggiungere i suoi obiettivi la rete:

- a) privilegia un approccio pluridisciplinare e prende in considerazione le politiche urbane connesse alla prevenzione della criminalità;
- b) si tiene in stretto rapporto con gli organismi incaricati della prevenzione della criminalità nonché con gli istituti di ricerca e le organizzazioni non governative degli Stati membri;
- c) crea e gestisce un sito Internet contenente le relazioni periodiche e qualsiasi altra informazione utile, in particolare una raccolta delle «migliori prassi»;

- d) si sforza di utilizzare e promuovere i risultati dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi comunitari.

Articolo 5

1. La rete si riunisce per la prima volta il ... (*)
2. Essa si riunisce almeno una volta per semestre, su convocazione della presidenza in carica del Consiglio. Altre riunioni possono essere convocate su richiesta del Consiglio o della Commissione.
3. Il consiglio di amministrazione della rete è composto dai rappresentanti degli Stati membri designati come punti di contatto delle autorità nazionali.

Esso è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Il consiglio si riunisce almeno una volta durante ogni presidenza. Esso stabilisce il proprio regolamento interno, che viene adottato all'unanimità.

4. Le funzioni di segretariato generale della rete sono svolte dalla Commissione.
5. Il consiglio di amministrazione decide il programma annuale della rete e lo comunica al Consiglio e alla Commissione. Esso elabora la relazione annuale sull'attività della rete e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate all'unanimità.
6. La rete è finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 6

Il Consiglio procede alla valutazione dell'attività della rete nel biennio successivo all'adozione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il Presente

...

(*) Tre mesi a partire dall'adozione della presente decisione.